

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

**REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO PARITETICO PER L'INNOVAZIONE**

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento aggiorna il precedente Regolamento e disciplina il funzionamento interno dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito denominato Ministero), istituito ai sensi dall'art. 6 (Organismo paritetico per l'innovazione) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Funzioni Centrali (di seguito denominato CCNL), firmato in data 12 febbraio 2018, così come modificato dall'art. 6 del CCNL triennio 2019-2021.
2. L'Organismo paritetico per l'innovazione (di seguito denominato Organismo) realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 (contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 3 del CCNL 2019-2021 (di seguito denominate OO.SS.) su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'amministrazione.
3. L'Organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.

**Art. 2
Composizione e Sede**

1. L'Organismo del Ministero è stato nominato con Decreto del Direttore Generale del Personale prot. n. 2242 del 20 novembre 2018, e aggiornato con Decreto del Direttore Generale risorse umane e acquisti (RUA) prot. n. 346 del 29 marzo 2023.
2. L'Organismo del Ministero è composto da un/una componente designato/a da ciascuna delle OO.SS., nonché da una rappresentanza dell'Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale.
3. Per ogni componente di cui al comma 2 di questo articolo (di seguito denominati/e componenti effettivi/e) è previsto almeno un componente supplente.
4. All'interno dell'Organismo sono nominati un/una Presidente, un/una Vicepresidente e un/una Segretario/a.
5. L'Organismo ha sede presso la sede istituzionale del Ministero in Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 - Roma.

**Art. 3
Competenze e finalità**

1. Per quanto disposto dal suddetto art. 6 del CCNL 2019-2021, l'Organismo si riunisce ogniqualvolta l'amministrazione manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale.
2. L'Organismo:
 - a. esprime pareri, all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa, su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi,

promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

- b. si esprime sulla fattibilità di progetti e programmi inoltrati dalle OO.SS. o da gruppi di lavoratori;
- c. può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'Amministrazione;
- d. adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
- e. svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall'art.79 del CCNL 12 febbraio 2018;
- f. redige un report annuale delle proprie attività.

Art. 4

Presidente e Vicepresidente

1. Il/la Presidente ha la funzione di rappresentare le decisioni assunte collegialmente dall'Organismo, non ha autonomia decisionale e ne coordina l'attività, assicurando che la stessa si svolga costantemente ed in stretto raccordo con i competenti organi del Ministero.
2. Il/la Vicepresidente ha le stesse funzioni del Presidente di cui al comma precedente in sua assenza, ovvero in supporto a quest'ultimo.
3. Il/la Presidente ed il/la Vicepresidente vengono eletti/e tra i componenti dell'Organismo all'unanimità o, in caso di più candidature, a maggioranza rafforzata dei voti (75%) espressi in forma palese dai/dalle presenti nel corso di riunione in sede deliberante dell'Organismo.
4. Il/la Presidente convoca e presiede le riunioni, proponendo l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei/delle componenti; cura la trasmissione degli elaborati approvati ai vertici politici e amministrativi del Ministero.
5. Le cariche di Presidente e Vicepresidente hanno la durata di 2 anni, eventualmente rinnovabili e, in caso di dimissioni volontarie dall'incarico, di fine rapporto di lavoro o di sostituzione, come componente dell'Organismo, i/le componenti procederanno alla nuova nomina con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 5

Segretario/a

1. Il/la Segretario/a viene eletto/della a turno per ogni riunione sulla base di candidature volontarie, all'unanimità qualora non ci fossero obiezioni, ovvero con la maggioranza dei voti (metà +1) espressi in forma palese dai presenti in caso di più candidature.
2. Qualora non ci fossero candidature e in presenza del/della Vicepresidente, quest'ultimo/a può assumere anche le funzioni di Segretario/a, purché sia presente il/la Presidente.
3. Il/la Segretario/a rimane in carica fino ad una nuova elezione che avverrà nel corso della successiva riunione.
4. Il/la Segretario/a ha il compito di coadiuvare il/la Presidente e il/la Vicepresidente nei loro compiti, curando la gestione degli elaborati prodotti dall'Organismo, tra cui:
 - Verbalizzare le riunioni e predisporre, ove necessario, una "nota sintetica congiunta" riguardante quanto deliberato dall'Organismo in sede di riunione;
 - Su disposizione del/della Presidente, inoltrare ai componenti dell'Organismo, la documentazione necessaria allo svolgimento delle riunioni con congruo anticipo (almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione).

Art. 6 Convocazioni

1. L'Organismo si riunisce, in convocazione ordinaria, almeno due volte l'anno.
2. La convocazione ordinaria viene effettuata a mezzo posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data prescelta per la seduta, ricorrendo, altresì, anche ad ulteriori forme di pubblicità.
3. Il/la Presidente convoca l'Organismo, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto dall'Amministrazione, dalle OO.SS. o da almeno la metà più uno dei/delle componenti effettivi/e. La richiesta di convocazione in via straordinaria viene trasmessa alla casella di posta elettronica dedicata dell'Organismo.
4. La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità della convocazione ordinaria, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prestabilita.
5. Le convocazioni ordinarie e straordinarie sono comunicate ai/alle componenti effettivi/e e, per conoscenza, ai/alle supplenti.
6. La convocazione deve contenere l'oggetto dell'ordine del giorno e la relativa documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. Le riunioni si svolgono preferibilmente in modalità mista (presenza e videoconferenza).
8. I/le componenti effettivi/e impossibilitati/e a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al/alla Presidente, al/alla Vicepresidente e al/alla componente supplente affinché lo/a stesso/a possa partecipare in sostituzione. In caso anche il/la componente supplente sia impossibilitato/a a partecipare alla riunione in sostituzione del/della componente effettivo/a, deve a sua volta darne tempestiva comunicazione al/alla Presidente, al/alla Vicepresidente e al componente effettivo.
9. In presenza dei/delle rispettivi/e componenti effettivi/e, i/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni come uditori.
10. Su richiesta del/della Presidente, del/della Vicepresidente o dei/delle componenti, l'Organismo consente la partecipazione su invito alle riunioni di soggetti esterni all'Organismo, come uditori e senza diritto di voto, la cui presenza sia stata ritenuta utile per avere chiarimenti e approfondimenti su specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno.

’,_’’’’

Art. 7 Funzionamento e Deliberazioni

1. L'Organismo nell'espressione delle sue funzioni si pronuncia a mezzo di deliberazioni.
2. Le riunioni in sede deliberante dell'Organismo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei/delle componenti (effettivi o supplenti). Le condizioni di validità devono permanere durante l'intero svolgimento dei lavori. I/le componenti possono partecipare alle assemblee anche da remoto, tramite collegamento su piattaforma di video conferenza, indicata in fase di convocazione dell'assemblea.
3. Hanno diritto al voto i componenti, effettivi o supplenti, legittimamente presenti alla riunione. In caso di presenza sia del componente effettivo che del relativo componente supplente, il voto espresso sarà comunque uno.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti (metà più uno) espressi in forma palese dai presenti, o a maggioranza rafforzata (75%) negli specifici casi previsti dal presente Regolamento. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente, o del/della Vicepresidente in sua assenza. Al fine di assicurare il mantenimento delle condizioni di validità dell'assemblea e la correttezza delle operazioni di voto, preliminarmente a ciascuna votazione,

- i/le componenti che partecipano alle assemblee da remoto daranno conferma della propria presenza.
5. Le riunioni dell'Organismo vengono verbalizzate a cura del/della Segretario/a e il verbale redatto viene firmato dal Presidente, o dal Vicepresidente o da chi ne fa le veci, e dal Segretario verbalizzante.
 6. I/le componenti dell'Organismo presenti alle riunioni possono richiedere di verbalizzare le proprie dichiarazioni e/o di aggiungere dichiarazioni di proprio pugno.
 7. Il verbale, redatto in bozza, viene inviato ai/alle componenti dell'Organismo, effettivi e supplenti, per la presentazione entro dieci giorni di eventuali integrazioni riguardanti i propri interventi. Decorso dieci giorni senza che siano pervenute modifiche o integrazioni al testo del verbale proposto in bozza, il verbale stesso si intende approvato.
 8. Le deliberazioni approvate vengono inoltrate al Direttore Generale RUA, e, per conoscenza, al Capo Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) e all'Ufficio di Gabinetto, e alle OO.SS., per consentire le eventuali successive valutazioni, nonché, ove ritenuto utile e/o necessario, ai soggetti di volta in volta interessati.
 9. Le deliberazioni approvate vengono altresì pubblicate sul sito istituzionale del Ministero.

Art. 8

Dimissioni e decadenza dei componenti

1. Le dimissioni di un/una componente dell'Organismo devono essere presentate, in forma scritta, al/alla Presidente dell'Organismo stesso, che ne dà comunicazione alle OO.SS. e all'Amministrazione. Il Presidente provvede quindi a inoltrare la richiesta di nuova designazione alla OO.SS. rilevante o all'Amministrazione, in linea con quanto previsto all'Art. 2 di questo Regolamento.
2. L'Organismo ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.
3. Il/la Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni ai componenti dell'Organismo, all'Amministrazione e alle OO.SS.
4. Nel caso in cui un/una componente ed il/la supplente, senza tempestiva comunicazione così come previsto dall'Art. 5, comma 8 del presente Regolamento, non dovessero presenziare contemporaneamente per più di tre volte alle riunioni dell'Organismo, verranno considerati decaduti. Il/la Presidente provvede pertanto ad inoltrare la richiesta di nuove designazioni all'OO.SS. rilevante o all'Amministrazione, in linea con quanto previsto all'Art. 2 di questo Regolamento.
5. Fino alla nomina dei nuovi componenti e al conseguente aggiornamento del Decreto di composizione, l'OPI proseguirà nei lavori tenendo conto, per la validità delle deliberazioni, della conseguente riduzione del numero di cui all'art. 7 comma 2.

Art. 9

Gruppi di lavoro

1. Per lo svolgimento della sua attività, l'Organismo può operare anche per gruppi di lavoro.
2. Ai gruppi di lavoro partecipano i/le componenti effettivi/e e i/le componenti supplenti dell'Organismo che esprimono la volontà di farne parte.
3. Ai gruppi di lavoro possono prendere parte anche soggetti esterni all'Organismo, ivi compresi i lavoratori del Ministero.
4. Il/la responsabile del gruppo di lavoro è individuato/a tra i/le componenti dell'Organismo e designato dallo stesso nel corso di una propria riunione sulla base delle candidature presentate con la maggioranza dei voti (metà +1) espressi in forma palese dai presenti.

5. Il/la responsabile, in tale circostanza, ha il compito di svolgere le funzioni di relatore delle questioni assegnategli, di curarne l'attività preparatoria ed istruttoria, di riferirne all'Organismo e formulare proposte per le deliberazioni.

Art. 10

Rapporti tra l'Organismo e l'Amministrazione del Ministero

1. I rapporti tra l'Organismo e l'Amministrazione del Ministero sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione, che prevede lo scambio delle informazioni e di eventuali analisi necessarie per la trattazione dei temi oggetto di discussione.
2. Costituiscono oggetto di informazione nell'ambito dell'Organismo gli andamenti occupazionali del personale, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 79 del CCNL 12 febbraio 2018.
3. Al fine di agevolare la comunicazione dei lavoratori con l'Organismo è attivata una casella di posta elettronica dedicata (opi@mase.gov.it).
4. La Direzione generale RUA assicura il necessario supporto per il funzionamento dell'Organismo, ivi compresa, su richiesta dell'Organismo, la divulgazione di deliberazioni e comunicazioni ai soggetti interessati e/o ai lavoratori del Ministero.
5. Su richiesta di una delle parti, il/la Presidente o il/la Vicepresidente dell'Organismo partecipano alle riunioni del tavolo di lavoro in sede di contrattazione o confronto, riportando pareri e proposte deliberati dall'Organismo nell'ambito delle proprie competenze di cui all'Art. 6 del presente Regolamento.

Art. 11

Trattamento dei dati personali – Obbligo di riservatezza

1. Le informazioni ed i documenti assunti dall'Organismo nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto e ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.lgs. n. 196/2003, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante.

Art. 12

Approvazione, validità e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene approvato dall'Organismo riunito in sede deliberante all'unanimità.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione e sarà trasmesso ai componenti dell'Organismo, all'Amministrazione e alle OO.SS.
3. Ogni successiva modifica al presente Regolamento viene approvata dall'Organismo riunito in sede deliberante e a maggioranza rafforzata dei voti (75%) espressi in forma palese dai presenti e successivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
4. Il presente Regolamento e ogni successiva modifica approvata vengono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 08/11/2023

Il presente Regolamento è composto da numero 12 articoli e redatto su 5 pagine.